

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### N. 941/RE DEL 08 NOVEMBRE 2022

Pratica n. 2916/RE del 04/11/2022

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
<b>CODICE CRAM</b>	DG.007.01.7H	<b>Obiettivo Funzione:</b> B01GEN - Generico

<b>OGGETTO</b>	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 332 sita in Comune di Tarquinia, assegnata al sig. Salvatore Fenu ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	RESPONSABILE P.O. Dott.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA Dott. Vincenzo Rosario Robusto
F.to Eurosia Bonci	 <small>DANIELA MOSCATELLI ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 02.11.2022 09:45:04 GMT+01:00</small>	 Vincenzo Rosario Robusto ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO DIRIGENTE
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
<b>CONTROLLO CONTABILE</b>							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE Dott.ssa Sandra Cossa		DIRIGENTE DI AREA Dott.ssa Elisabetta Caldani		

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 941/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 08/11/2022

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 941/RE DEL 08 NOVEMBRE 2022**

**OGGETTO:** Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 332 sita in Comune di Tarquinia, assegnata al sig. Salvatore Fenu ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

### IL DIRIGENTE DELL'AREA A. I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Della Pietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario Robusto, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;

- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";
- VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";
- VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021";
- VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà

discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Aurelio Tarquini, notaio in Tarquinia, del 5 maggio 1954, rep. n. 1796, registrato a Viterbo il 25 maggio 1954, al n. 2661, Vol. 186 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 3 giugno 1954, al n. 949 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Salvatore Fenu, nato ad Oliena il 28 maggio 1919, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 332, sito in Comune di Tarquinia, località Taccone di Mezzo, della superficie effettiva di ha 03.84.80, catastale di ha 03.74.60, distinto in catasto alla Sez. XI con il mappale n. 56/C, confinante con le quote 331, 333 e accesso, salvo altri. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 19 novembre 1971, rep. n. 7756, registrato a Roma il 1° dicembre 1971, al n. 21437, Vol. 2354 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia il 18 dicembre 1971, al n. 5093 del Registro Particolare, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 1618/CE/A del 24 luglio 1971, ha concesso, al sig. Salvatore Fenu, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota n. 332, sita in Comune di Tarquinia, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 95, particella 15 per la superficie di ha 03.72.80;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Salvatore Fenu, avvenuto in data 3 febbraio 2006, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, in data 23 febbraio 2006, al n. 7, Volume 1276, sono stati dichiarati eredi del de cuius i figli Antonia Fenu, nata a \_\_\_\_\_ Sara Fenu, nata a \_\_\_\_\_ e Giovanna Maria Fenu, nata a \_\_\_\_\_

PRESO ATTO che, la sig.ra Antonia Fenu, con istanza del 19 aprile 2022, protocollo n. 4649, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del funzionario tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

## DETERMINA

In conformità con le premesse e le relazioni "Allegato A" e "Allegato 1", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Salvatore Fenu, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Aurelio Tarquini, del 5 maggio 1954, rep. n. 1796, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tarquinia al foglio 95, particella 15 per la superficie di ha 03.72.80, costituente la quota n. 332, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI  
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,  
PROCEDURE CONSIP E MEPA**  
P.L. Rapporto con gli assegnatari  
e Partecipazioni Societarie  
EB/eb

## RELAZIONE

**Assegnatario:** sig. Salvatore Fenu, nato ad Oliena il 28 maggio 1919;  
**Matricola:** n. 306/U;

**Contratto:** del 5 maggio 1954, rep. n. 1796;  
**Quota:** n. 332, sita in Comune di Tarquinia, località Taccone di Mezzo, di ha 03.72.80;  
**Dati Catastali:** foglio 95, particella 15;  
**Confini:** quote 331, 333 e accesso, salvo altri.

La sig.ra Antonia Fenu, con istanza del 19 aprile 2022, protocollo n. 4649, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 332, sita in Comune di Tarquinia, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 26 ottobre 2022, redatta dal Funzionario Tecnico Incaricato, dott. pian. Fabrizio Limiti (nota n. 1360 del 7 luglio 2021), che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che non si rilevano servitù a favore di ARSIAL, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. E' stato rilevato che la particella 15 del foglio 95 è stata oggetto di frazionamento geometrico in atti dal 07/07/1972, quindi prima della Legge 191/92. (All.1)

Il fondo è stato oggetto di frazionamento, che all'epoca, ai sensi dell'art. 3 della legge 1078/1940, richiamata dall'art. 4 della legge 379/1967, erano affetti da nullità. Lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.

Dalla situazione contabile della matricola n. 306/U, risultante dalla verifica della documentazione presente negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 27/10/2022

ISTRUTTORE  
*Eurosia Bonci*  
f.to Eurosia Bonci

## RELAZIONE TECNICA

Oggetto: relazione tecnica, ai fini della cancellazione vincolo di riservato gravante sulla quota n. 332, sita in Comune di Tarquinia, assegnata al sig. Fenu Salvatore, distinta in catasto al foglio 95, particella 15 per la superficie di ha 03.72.80.

A seguito di consultazione dei documenti catastali e delle pratiche in possesso presso questo Ufficio si rileva che:

sul fondo sopra descritto catastalmente, non si rilevano servitù a favore di ARSIAL, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. Rilevo che la particella 15 del foglio 95 è stata oggetto di frazionamento geometrico in atti dal 07/07/1972, quindi prima della Legge 191/92.

Viterbo, 26/10/2022

Il Funzionario Tecnico Incaricato  
Dott. Pian. Fabrizio Limiti



FABRIZIO LIMITI  
ARSIAL AG. REG. SVIL.  
INNOV. AGR. LAZIO  
FUNZIONARIO